

**Operazioni di Factoring (dilazioni di pagamento debitore)****INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Denominazione: **Barclays Bank PLC**

Sede Legale: 1, Churchill Place London E14 5HP (UK)

Sede in Italia: Via della Moscova 18 - 20121 Milano

Indirizzo Internet: [www.barclays.it](http://www.barclays.it)

Indirizzo Email: [info@barclays.it](mailto:info@barclays.it)

Codice ABI: 3051

Numero d'iscrizione all'Albo delle Banche: 4862

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: Milano – 80123490155 - R.E.A. Milano n. 1040254

Sistema di garanzia cui la Banca aderisce: Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

Capitale Sociale: Capitale deliberato £ 3.000.000.000 – Capitale Versato £. 2.336.000.000

Partita IVA: 04826660153

La Banca è soggetta alla vigilanza della Financial Services Authority (FSA) e in qualità di succursale italiana di banca comunitaria, alla vigilanza di Banca d'Italia, per le materie ad essa attribuite.

**CHE COS'E' IL FACTORING E CHE COSA SONO LE DILAZIONI DI PAGAMENTO?**

Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori.

Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

Il principale servizio offerto dalla banca per il debitore ceduto (di seguito cliente) è la concessione di ulteriori dilazioni. La concessione al cliente di dilazioni, rispetto a quanto previsto in fattura, a titolo oneroso nel pagamento di crediti commerciali acquistati da Barclays Bank Plc. Il contratto disciplina l'accettazione preventiva del cliente della cessione dei crediti dal cedente alla società di factoring, la durata della dilazione concessa dalla società di factoring, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla società di factoring.

Rischi a carico del cliente (debitore ceduto).

Quando il cliente firma il contratto, si impegna a comunicare immediatamente a Barclays Bank Plc ogni riserva concernente i crediti ceduti alla società di factoring medesima, fermo restando ogni diritto nei confronti del cedente. Se il cliente non comunica immediatamente a Barclays Bank Plc tali riserve, non potrà più opporle alla società di factoring in un momento successivo.

**CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI**

Tasso massimo applicabile:	7,50% nominale annuo, comunque non superiore al tasso soglia per la categoria di appartenenza, stabilito dalla Legge 108/96 in vigore alla data di stipula del contratto.
Tasso di mora:	EURIBOR 3M divisore 365 maggiorato di 7 punti percentuali, comunque non superiore al tasso soglia, per la categoria di appartenenza, stabilito dalla Legge 108/96, in vigore alla data di stipula del contratto.
Criterio di calcolo degli interessi:	divisore anno civile (36500) per le operazioni in divise UE; divisore anno commerciale (36000) per le operazioni in divise non UE.

I tassi applicati possono essere contrattualmente impostati con adeguamenti al seguente parametro d'indicizzazione:

- EURIBOR

L'adeguamento dei tassi al parametro d'indicizzazione prescelto potrà comportare per la Clientela variazioni positive o negative, a seconda dell'andamento del suddetto parametro. La rilevazione del parametro avviene su base giornaliera, settimanale, trimestrale, semestrale secondo le seguenti modalità:

Parametro	Fonte	Tasso d'interesse
Euribor	Circuito Reuters	Media aritmetica dei tassi rilevati per valuta nei giorni bancabili del periodo di riferimento (mese - trimestre - semestre).

**ALTRE CONDIZIONI MASSIME APPLICABILI:**

Commissioni di dilazione	1% calcolato sull'importo nominale dei crediti oggetto di dilazione
Commissioni di ritardato pagamento sulla dilazione	2% calcolato sull'importo nominale dei crediti oggetto di dilazione eccedenti il termine di dilazione concesso per mese o frazione
Spese istruttoria e rinnovo pratica	€ 1.000 per pratica.
Spese tenuta conto	€ 50 mensili
Spese per incasso effetti / RID ed altri doc	€ 15 per documento oltre a spese documentate
Spese per insoluto / proroga / richiamo	€ 25 per documento oltre a spese documentate
Spese postali invio e/c	€ 10 per comunicazione/documento
Spese per cessione scrittura privata autenticata	€ 100 per documento
Spese per emissione contabile/fatture	€ 10 per documento
Spese per fax	€ 30 addebito per singolo invio
Spese per proroga scadenza	€ 60 per documento
Spese per certificazioni/dichiarazioni contabili	€ 300 per documento
Spese per utilizzo supporti telematici	€ 50 mensili
Spese invio comunicazioni alla Clientela	€ 10 per comunicazione

**VALUTE MASSIME APPLICATE SULLE OPERAZIONI DI ACCREDITO ED INCASSO A MEZZO:**

Bonifico bancario	01 gg. lavorativi
Assegni circolari	01 gg. lavorativi
Assegni bancari	03 gg. lavorativi
Ricevute bancarie	25 gg. lavorativi
M.A.V. / R.I.D	12 gg. lavorativi
C/C Postale	20 gg. lavorativi

**VALUTE MASSIME APPLICATE SULLE OPERAZIONI DI ADDEBITO IN CONTO:**

Addebito maturity	30 gg. lavorativi
Maggiorazione per insoluti	10 gg. lavorativi

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet [www.barclays.it](http://www.barclays.it) della banca.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. Se Barclays bank Plc modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di trenta giorni. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca presso la Funzione Internal Control & QA ([reclami@barclays.it](mailto:reclami@barclays.it), indirizzo Viale Forlanini, 23 - 20134 Milano), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF) se la controversia non supera un valore di Euro 100.000. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Maggiori indicazioni sono nel documento "Principali diritti del cliente", affisso in tutte le filiali e scaricabile dal sito internet della banca [www.barclays.it](http://www.barclays.it).

**LEGENDA**

<b>Factor</b>	Oltre a Barclays Bank indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.
<b>Cedente</b>	L'impresa fornitore cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring.
<b>Debitore</b>	la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.
<b>Credito</b>	a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi. b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
<b>Cessione</b>	Il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b)
<b>Corrispettivo della cessione di credito</b>	Importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore.
<b>Pagamento del corrispettivo</b>	Pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.
<b>Pagamento anticipato del corrispettivo</b>	Pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.
<b>Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte del Factor</b>	Assunzione da parte della società di factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell'importo dei crediti per i quali la società di factoring intende assumersi tale rischio.
<b>Compensazione volontaria</b>	Facoltà contrattualmente attribuita al Factor di trattenere somme e compensare i propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Fornitore ancorché non ancora liquidi od esigibili.
<b>Compensi del Factor</b>	Commissioni, premi, ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il Fornitore ed il Factor per le prestazioni rese da quest'ultimo nello svolgimento del contratto di factoring.
<b>Interessi</b>	Corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.

<b>Tasso effettivo globale medio</b>	In conformità di quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. 385/93, rappresenta il costo effettivo a carico del Fornitore o del Debitore ceduto in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata al Factor o della concessione da parte di quest'ultimo di una dilazione per il pagamento del debito espresso in percentuale su base annua, comprensivo di tutti gli oneri strettamente collegati all'erogazione del finanziamento come, ad esempio, le spese di istruttoria e di chiusura della pratica, le spese per le assicurazioni o le garanzie, richieste dal Factor, intese ad assicurare al medesimo il rimborso totale o parziale del credito, il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo.
<b>Valuta</b>	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
<b>Tasso di mora</b>	Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
<b>Parametro di indicizzazione</b>	Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.
<b>Outstanding</b>	Ammontare dei crediti in essere alla data di riferimento (monte crediti).
<b>Spese di handling</b>	Spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
<b>Reclamo</b>	Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.